



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

10 LUG. 2020

N. 7992 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDL N. 479

Firenze, 10 luglio 2020

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Fondazione per la formazione politica e istituzionale

D'iniziativa dei Consiglieri:

EUGENIO GIANI

PAOLO BAMBACIONI

LEONARDO MARRAS

Proposta di legge regionale

Fondazione per la formazione politica e istituzionale

Indice

Preambolo

Art. 1- Costituzione e finalità

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Fondo patrimoniale e contributi

Art. 5 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce della crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, risulta fondamentale individuare e predisporre itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;
2. È importante, a tal fine, che la Regione ed in particolare il Consiglio regionale, quale massimo organo di rappresentanza della comunità toscana, promuova nelle forme più idonee la formazione politica ed istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori che espletano il loro mandato negli enti locali e nell'amministrazione regionale;
3. Al perseguimento di tale scopo risulta particolarmente adeguata la costituzione di una Fondazione che abbia il Consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la partecipazione di ulteriori soggetti quali ad esempio le associazioni rappresentative degli enti locali;

4. Tra queste, anche alla luce della centralità rivestita dai Comuni all'interno del complessivo tessuto amministrativo, sarà da considerarsi di primaria importanza l'apporto dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) della Toscana, in modo da valorizzare appieno una delle finalità principali della fondazione consistente nell'attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello comunale al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio la crescente complessità dell'attività di governo territoriale;

5. E' opportuno, infine, dal punto di vista operativo, che tale fondazione possa avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio regionale, funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione, da svolgersi a titolo gratuito;

approva la presente legge

Art. 1 Costituzione e finalità

1. Il Consiglio regionale promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, di seguito denominata Fondazione.
2. La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche.
3. Il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare alla Fondazione quale socio fondatore. Alla Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo statuto.

Art. 2 Statuto

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione.
2. Il presidente del Consiglio regionale provvede agli atti necessari alla costituzione della Fondazione stessa.
3. Lo statuto disciplina gli organi della fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale.

4. Lo statuto prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.

5. Lo statuto prevede inoltre:

a) lo svolgimento dell'attività della Fondazione in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e, previa intesa, in collaborazione con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con università, istituti e centri culturali;

b) l'accesso alle attività formative della Fondazione gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni;

c) che le attività formative della fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia;

d) l'apporto partecipativo dei soci della Fondazione.

Art. 3

Sede

1. Il Consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, nonché la possibilità di avvalersi del personale del Consiglio regionale.

Art. 4

Fondo patrimoniale e contributi

1. Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 50.000,00 e conferisce, inoltre, alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020.

2. A partire dall'anno successivo a quello della sua costituzione, il Consiglio regionale conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi". Titolo 2 "Spese in conto capitale"
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi". Titolo 1 "Spese correnti"
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l'annualità 2021 e 2022 si fa fronte per euro 100.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizi 2021 e 2022 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi". Titolo 1 "Spese correnti"
4. Per la copertura degli oneri finanziari successivi al triennio 2020-2021-2022 l'importo complessivo del finanziamento per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio regionale.

Relazione illustrativa

L'art. 1 della proposta di legge promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, con l'obbiettivo di fornire ai giovani amministratori e ai consiglieri degli enti locali e della stessa Regione, adeguati strumenti culturali e scientifici, in campo politico e istituzionale, per provvedere al meglio ai propri compiti. Alla Fondazione è autorizzato a partecipare il Consiglio regionale quale socio fondatore, nonché associazioni rappresentative degli enti locali e gli eventuali altri soggetti previsti dallo statuto della Fondazione stessa.

L'art. 2 provvede a fissare in legge i contenuti fondamentali dello statuto della Fondazione, stabilendo che esso disciplina gli organi della fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale e che l'attività negli organi della Fondazione sia svolta a titolo gratuito. Gratuito, altresì, deve essere l'accesso alle attività formative della Fondazione, accesso riservato a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Lo statuto, oltre a stabilire l'apporto partecipativo dei soci, individua nei settori della scienza politica e dell'amministrazione, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia i principali oggetti del proprio intervento formativo.

L'art. 3 prevede la messa a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento ed inoltre la possibilità di avvalersi di personale regionale.

L'art. 4 stabilisce che il Consiglio regionale concorra alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con 50.000 euro e che versi alla stessa un contributo di altri 50.000 euro per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020. Si prevede inoltre che il Consiglio regionale conferisca alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.

L'art. 5 prevede la copertura finanziaria delle spese di cui all'articolo 4.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Fondazione per la formazione politica e istituzionale

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Eugenio Giani

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio 2020-2021-2022, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità. Ciò in conformità all' art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015 che coerentemente all'articolo 38 comma 1 del d. legislativo 118/2011 dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime ovvero, come nel caso di specie in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo al momento dell'approvazione del bilancio. La proposta in oggetto, coerentemente alle disponibilità del bilancio 2020-2021-2022, quantifica l'onere annuo nel triennio pari ad euro 100.000, così come rappresentato nella tabella successiva e rinvia la quantificazione per gli esercizi successivi all'approvazione del bilancio del Consiglio regionale.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alle finalità istituzionali della proposta di legge

La presente proposta di legge promuove la costituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale, con l'obiettivo di fornire ai giovani amministratori e ai consiglieri degli enti locali e della stessa Regione, adeguati strumenti culturali e scientifici, in campo politico e istituzionale, per provvedere al meglio ai propri compiti. Alla Fondazione è autorizzato a partecipare il Consiglio regionale quale socio fondatore, nonché associazioni rappresentative degli enti locali e gli eventuali altri soggetti previsti dallo statuto della Fondazione stessa.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 561 del 7 luglio 2020 concernente "bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 – 4° variazione ha destinato :

euro 50.000,00 ad incremento del fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese investimento di cui alla Missione 20/programma 03/Titolo 2;

euro 404.599,51 ad incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese correnti di cui alla Missione 20/Programma 03/Titolo 1;

euro 100.000,00 ad incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese correnti di cui alla Missione 20/Programma 03/Titolo 1, per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Di conseguenza la disponibilità complessiva assicurata dal bilancio del Consiglio regionale 2020-2021-2022 per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge in esame risulta essere quella rappresentata nella tabella seguente :

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Missione	20	20	20	
Programma	3	3	3	
Titolo	1	1	1	
Totale titolo 1	3.603.055,91	100.000	100.000	
Totale titolo 2	78.500	52.500	52.500	
Totale complessivo	3.681.555,91	152.500	152.500	

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

L'intervento dispone che il Consiglio regionale concorra alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con 50.000 euro e che versi alla stessa un contributo di altri 50.000 euro per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020.

Si prevede inoltre che il Consiglio regionale conferisca alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.

In allegato : estratto delibera del Consiglio regionale n. 561 del 7 luglio 2020 concernente la situazione relativa alla previsione di cui alla Missione 20, Programma 3 , Titolo 1 e 2 del bilancio finanziario 2020-2021-2022.

Successivamente all'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del d. legislativo 118/2011 con apposita variazione al bilancio finanziario si procederà al prelievo dal fondo leggi per gli importi sopra individuati per collocarli in aumento ai programmi di spesa di relativa competenza.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2021 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2021 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2022 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2022 aggiornate alla presente deliberazione		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			
2003	Programma Titolo 1	03	Altri fondi Spese correnti	RS CP CS	- 5.255.175,90 5.255.175,90	- 1.652.119,99 1.652.119,99		3.603.055,91 3.603.055,91	CP	- 100.000,00	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	- 100.000,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	- 28.500,00 28.500,00	- 50.000,00 50.000,00		78.500,00 78.500,00	CP	52.500,00	- -	52.500,00	52.500,00	- -	- 52.500,00	- 52.500,00	
	Totale Programma	03	Altri fondi	RS CP CS	- 5.283.675,90 5.283.675,90	- 50.000,00 50.000,00		3.681.555,91 3.681.555,91	CP	52.500,00	100.000,00	- -	152.500,00	52.500,00	100.000,00	- 152.500,00	- 152.500,00
	TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	RS CP CS	- 5.469.929,84 5.469.929,84	- 50.000,00 50.000,00		3.867.809,85 3.867.809,85	CP	195.000,00	100.000,00	- -	295.000,00	170.410,00	100.000,00	- 270.410,00	- 270.410,00
	MISSIONE	99	Servizi per conto terzi														
9901	Programma Titolo 7	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	2.137,89 4.799.300,00 4.801.437,89	- -		2.137,89 4.799.300,00 4.801.437,89	CP	4.798.250,00	- -	4.798.250,00	4.798.250,00	- -	- 4.798.250,00	- 4.798.250,00	
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS CP CS	2.137,89 4.799.300,00 4.801.437,89	- -		2.137,89 4.799.300,00 4.801.437,89	CP	4.798.250,00	- -	4.798.250,00	4.798.250,00	- -	- 4.798.250,00	- 4.798.250,00	
9902	Programma Titolo 7	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Spese per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	- -	- -		- -	CP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS CP CS	- -	- -		- -	CP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	RS CP CS	2.137,89 4.799.300,00 4.801.437,89	- -		2.137,89 4.799.300,00 4.801.437,89	CP	4.798.250,00	- -	4.798.250,00	4.798.250,00	- -	- 4.798.250,00	- 4.798.250,00	
	TOTALE MISSIONI			RS CP CS	1.623.636,11 36.560.234,97 38.183.147,66	- 2.296.884,71 2.296.884,71	- 2.290.614,06 2.290.614,06	1.623.636,11 36.566.505,62 38.189.418,31	CP	28.221.311,50	100.000,00	100.000,00	28.221.311,50	28.006.180,00	100.000,00	100.000,00	28.006.180,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS CP CS	1.623.636,11 36.560.234,97 38.183.147,66	- 2.296.884,71 2.296.884,71	- 2.290.614,06 2.290.614,06	1.623.636,11 36.566.505,62 38.189.418,31	CP	28.221.311,50	100.000,00	100.000,00	28.221.311,50	28.006.180,00	100.000,00	100.000,00	28.006.180,00

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La presente proposta di legge promuove la costituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale, con l'obiettivo di fornire ai giovani amministratori e ai consiglieri degli enti locali e della stessa Regione, adeguati strumenti culturali e scientifici, in campo politico e istituzionale, per provvedere al meglio ai propri compiti. Alla Fondazione è autorizzato a partecipare il Consiglio regionale quale socio fondatore, nonché associazioni rappresentative degli enti locali e gli eventuali altri soggetti previsti dallo statuto della Fondazione stessa.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

- articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.